COMUNE DI GENZANO DI ROMA	
(Città Metropolitana di Roma Capitale)	
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	
NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E	
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI	
COLLEGATI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI	
CONFERIMENTO COMUNALE DI	
RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO	

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Luglio, con firma digitale	
apposta dalle Parti ognuna presso la propria Sede e con sottoscrizione a	
distanza scambiata tramite posta elettronica certificata, è stata siglata la	
presente scrittura privata tra:	
- Arch. Annunziata Lanzillotta, nata a Prata di Principato Ultra (AV) il	
2/9/1967, C.F. LNZNNZ67P42G990N, che dichiara di intervenire in questo	
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di	
Genzano di Roma, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore	
Governo e Sviluppo del Territorio, con sede nel predetto Comune, via Italo	
Belardi n. 81, C.F. 02242320584 e P.I. 01038071005, nel prosieguo	
denominato anche "Comune";	
- Mauro Midei, nato a Velletri (Rm) il 19/10/1963 C.F.	
MDIMRA63R19L719C che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di	
Amministratore Delegato della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.	
domiciliato, per la carica, presso la sede della suddetta società sita a Velletri	
(Roma) in Via Troncavia n 6, C.F. 11211231003, P.I.11211231003, come da	
1	

visura camerale allegata agli atti, nel prosieguo denominata anche	
"Affidataria" o "Gestore";	
PREMESSO CHE:	
a) la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a totale	
capitale pubblico partecipata dai comuni di Albano Laziale (quota 45,562%),	
Velletri (quota 45,566%), Lariano (quota 5,879%) e Genzano di Roma (quota 2,993%);	
b) in relazione alla suddetta società ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del	
D.Lgs. n. 50/2016;	
c) con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 15.9.2021 e della	
Giunta comunale n. 100 del 13.6.2022 è stato disposto l'affidamento diretto	
in house providing alla suddetta Società dei servizi in oggetto per la durata	
di anni cinque, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 192 del D.	
Lgs. n. 50/2016, con contestuale approvazione del "Documento Integrativo	
Prestazionale", demandando al competente Dirigente dell'Area Governo e	
Sviluppo del Territorio la stipula con la predetta Società del relativo	
contratto di servizio di Raccolta dei Rifiuti ed Igiene Urbana, da integrare	
con il citato "Documento Integrativo Prestazionale" e gli altri documenti già	
precedentemente definiti (Piano Industriale e l'Allegato Economico);	
d) con la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 28.10.2021 sono stati	
affidati i richiamati servizi alla Società in house per il periodo strettamente	
necessario alla predisposizione del contratto di servizio pluriennale;	
e) si rende ora necessario stipulare il contratto di servizio relativo	
all'affidamento disposto con la Determina Dirigenziale di cui al precedente	
 punto;	

e) per la stipula del presente contratto non si rende necessario richiedere	
l'informazione antimafia (art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 in	
quanto la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a	
capitale interamente pubblico e controllata da Enti pubblici;	
f) con la firma del presente contratto l'affidataria dichiara di non essere	
incorsa nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.	
165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto	
grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali,	
in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il	
Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del	
Comune di Genzano di Roma.	
g) l'Arch. Annunziata Lanzillotta, nella qualifica su indicata, con la firma del	
presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato	
l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione	
di conflitto di interesse.	
Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti come sopra costituite si	
conviene e si stipula quanto in appresso.	
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
1. Il Comune di Genzano di Roma affida al Gestore, che accetta senza riserva	
alcuna, l'appalto relativo alla "Gestione del servizio di nettezza urbana,	
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi collegati e	
per la gestione del centro di conferimento comunale di rifiuti in modo	
differenziato".	
2. In particolare l'affidamento riguarda i servizi individuati nel "Disciplinare	
tecnico e prestazionale" (art. 4) e, quindi:	
2	

a) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati	
affinché siano privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo;	
b) il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati presso gli impianti di	
smaltimento/trattamento autorizzati ai sensi di Legge;	
c) lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico;	
d) l'avvio dei rifiuti urbani ed assimilati agli specifici trattamenti;	
e) i servizi di informazione e sensibilizzazione;	
f) la prestazione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana;	
g) ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei	
modi previsti dal presente contratto.	
3. Le prestazioni oggetto d'appalto, qui indicativamente riportate,	
comprendono in ogni modo tutto quanto espresso nel "Disciplinare tecnico	
prestazionale" e nel "Piano Industriale" e relativo allegato economico,	
quest'ultimo redatto dal Gestore, documenti ai quali si rimanda ad	
relationem anche se materialmente non allegati al presente contratto.	
4. Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare al gestore, in conformità	
alle vigenti disposizioni di legge:	
a) servizi complementari non compresi nel Disciplinate tecnico prestazionale	
ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per	
assicurare il servizio all'utenza;	
b) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già	
affidati con il presente contratto.	
5. Il Comune potrà richiedere al Gestore l'introduzione di variazioni	
nell'esecuzione dei servizi, anche in relazione ad eventi non previsti e non	
prevedibili in sede di definizione del presente contratto.	

6. Il presente contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate	
integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano sulle	
modalità operative delle prestazioni di servizio e sui relativi costi. In tal caso	
il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle	
variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la	
rilevazione dei costi d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche	
regolamentari introdotte.	
7. Il Gestore potrà svolgere, su esplicita richiesta del Comune, ulteriori	
servizi aggiuntivi di igiene urbana ed ambientale. Gli oneri per lo	
svolgimento di tali servizi non sono compresi nel corrispettivo dei servizi	
principali. Il corrispettivo concordato, da erogare a favore della Società,	
risulterà ad integrazione di quanto previsto per i servizi principali.	
8. Il Gestore provvederà, su esplicita richiesta del Comune, all'espletamento	
di nuovi servizi con carattere continuativo, anche se tali servizi non siano	
stati inclusi nel presente affidamento. Tali ulteriori servizi saranno eseguiti	
secondo modalità e corrispettivo da concordarsi tra le parti, sulla base di	
quanto definito secondo apposito progetto. Salvo casi di particolare urgenza	
dovuti a circostanze impreviste ed imprevedibili, il Comune dovrà	
trasmettere per iscritto al Gestore la propria richiesta per i servizi di cui	
sopra, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle	
prestazioni relative. Tali servizi dovranno essere gestiti secondo modalità da	
concordare tra il Gestore ed il competente Ufficio Comunale, per mezzo di	
apposita formalizzazione. Il corrispettivo da erogare a favore del Gestore	
sarà stabilito tra le parti all'atto dello specifico affidamento di ogni servizio,	
mediante apposito progetto, ad integrazione di quanto previsto dal presente	

contratto.	
9. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto	
del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e	
l'estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, la durata degli	
interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa	
presenza del personale addetto.	
In tali casi, il Gestore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche	
alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione	
ovvero in aumento, del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo	
del presente contratto di appalto. Il Gestore non è obbligato ad accettare	
richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%	
dell'ammontare complessivo del contratto. Tuttavia, nel caso in cui non si	
avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni	
dalla richiesta del Comune, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste	
avanzate dallo stesso Comune.	
ART. 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che,	
conservati agli atti dell'Ufficio e controfirmati dalle parti, si considerano	
parte integrante e sostanziale:	
1.1) D.U.V.R.I., redatto dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.	
81/2008 s.m.i.;	
1.2) PIANO INDUSTRIALE redatto dall'affidataria e relativo ALLEGATO	
ECONOMICO;	
6	

1.3) DOCUMENTO INTEGRATIVO PRESTAZIONALE.	
2. I servizi in appalto devono essere eseguiti nel Comune di Genzano di	
Roma.	
3. Nell'esecuzione dei servizi affidati il Gestore è obbligato ad osservare le	
disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nonché le misure generali di	
tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e resta responsabile anche delle	
inadempienze degli eventuali subappaltatori/subaffidatari.	
4. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti	
delle relative somme non saranno effettuati.	
5. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate,	
previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto.	
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	
1. L'appalto ha durata di cinque anni decorrenti dal 16 ottobre 2021, data	
d'inizio dell'esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della stipula	
del presente contratto, giusta Determinazione Dirigenziale n. 225 del	
18/10/2021, e sino al 15 ottobre 2026.	
2. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza che occorra alcun	
preavviso o disdetta, fatto salvo il rinnovo dello stesso espressamente	
concordato fra le Parti.	
3. È vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione	
del predetto divieto sono nulli.	
4. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore,	
previa richiesta del Comune di Genzano di Roma, sarà tenuto alla	
prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine	
7	
1	1

massimo di un anno, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente	
al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la	
sostituzione dei mezzi strumentali e delle attrezzature in dotazione.	
5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di	
circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni	
causa legittima). Il provvedimento di recesso del contratto è notificato per	
iscritto al Gestore con preavviso di un mese. In tal caso, il Gestore ha diritto	
al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato	
e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.	
6. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e	
organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea	
Territoriale d'Ambito, fatte salve eventuali diverse indicazioni normative o	
adottate da parte delle competenti Autorità, il presente contratto è da	
intendersi risolto automaticamente e senza necessità di comunicazione	
alcuna, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o	
danno o qualunque tipo di pretesa a favore del Gestore, cioè senza alcun	
onere o spesa a carico del Comune di Genzano di Roma.	
ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI – REGOLAMENTI	
COMUNALI	
1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza,	
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza	
di cui all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27	
gennaio 1994 e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti	
fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.lgs. 06	
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L.	

29 luglio 2003. n. 229).	
nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle	
modalità di esecuzione dei servizi affidati, le prestazioni oggetto del presente	
contratto devono essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti	
comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei	
regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento	
avente attinenza con i servizi oggetto del presente contratto, emessi e/o da	
emettere con le successive modifiche che dovessero intervenire anche nel	
corso dell'appalto.	
ART. 5 – OBIETTIVI	
1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i	
seguenti obiettivi:	
a) garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti	
urbani;	
b) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179	
del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (Norme in materia ambientale);	
c) erogare un servizio rispondente ai criteri di efficacia, efficienza,	
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nel rispetto delle	
norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni	
ambientali, come prescritto dall'art. 178 del D.lgs. 152/2006;	
d) curare con attenzione e diligenza le necessità degli utenti, instaurando con	
gli stessi una comunicazione costante e costruttiva;	
e) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute	
pubblica;	
9	
	modalità di esecuzione dei servizi affidati, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento avente attinenza con i servizi oggetto del presente contratto, emessi e/o da emettere con le successive modifiche che dovessero intervenire anche nel corso dell'appalto. ART. 5 – OBIETTIVI 1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: a) garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani; b) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (Norme in materia ambientale); c) erogare un servizio rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come prescritto dall'art. 178 del D.lgs. 152/2006; d) curare con attenzione e diligenza le necessità degli utenti, instaurando con gli stessi una comunicazione costante e costruttiva; e) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;

f) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;	
g) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di	
smaltimento;	
h) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti	
urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;	
i) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di recupero;	
j) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori	
per la raccolta dei rifiuti urbani;	
k) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;	
l) migliorare il decoro urbano;	
m) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;	
n) incrementare per quanto possibile, attesa la durata del presente contratto	
la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, precisando che per il	
calcolo della percentuale di raccolta differenziata va applicata la formula	
indicata dalla normativa vigente della Regione Lazio approvata con DGR	
n.501 del 04/08/2016.	
3. I predetti obiettivi sono funzionali al processo di miglioramento continuo	
del servizio e al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico	
finanziario della gestione. L'operato del Gestore deve essere costantemente	
organizzato per il loro conseguimento.	
ART. 6 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	
1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che	
costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del	
D.lgs. 152/2006 e s. m.i.	
2. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore	
2. Letogazione dei servizi non può essere interrotta ne sospesa dai Gestore	
10	

per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o	
su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza	
pubblici.	
L'erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto.	
3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può	
sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di	
ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per	
l'esecuzione d'ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto	
della vigente normativa.	
4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore	
deve garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12	
giugno 1990, n. 146 e s. m. e i. ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero	
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona	
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia	
dell'attuazione della legge").	
5. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da	
lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici	
o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente	
comunicati, quest'ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente	
e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'inizio, fornendo tutti gli	
elementi necessari a effettuare le modifiche temporanee alla	
programmazione dei servizi. Il termine di cui al presente comma non	
decorre nei casi in cui l'intervento del Comune dipenda da motivi di forza	
maggiore o da eventi imprevedibili.	
6. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono	

preventivamente comunicate tra le parti via posta elettronica certificata e,	
ove possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si	
rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse	
particolarmente onerosa o impossibile, le parti si devono comunque	
informare tempestivamente. Le comunicazioni devono contenere gli	
elementi di valutazione degli eventuali danni economici subiti, pena	
l'invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede di monitoraggio del	
contratto.	
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	
1. Il Comune si impegna a:	
a) sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso la collaborazione dei	
propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;	
b) trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo	
urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi al fine di	
consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il potenziamento	
o l'estensione dei servizi;	
c) identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie	
all'espletamento dei servizi, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni di	
trasferimento, impianti di trattamento;	
d) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art.	
198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. sulla base dell'evoluzione	
normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi	
e) tenere aggiornato il Regolamento sulla applicazione della TARI sulla base	
della evoluzione normativa ed in coerenza con gli obiettivi del servizio	
affidato.	

ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL GESTORE	
1. Il Gestore è responsabile:	
a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente	
contratto;	
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del	
contratto. A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il	
Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in	
dipendenza o conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli	
eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della	
gestione.	
2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto, il Gestore è tenuto	
a:	
a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria,	
nazionale, regionale e locale);	
b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore	
dell'igiene ambientale in applicazione dell'art. 20 della L.R. 24/01/2014 n.1;	
c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore	
del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo	
nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di	
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali	
previsti dalla legge;	
e) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle	
persone, alle cose e all'ambiente;	

f) fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e	
finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della	
comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs.	
152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il	
finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente	
nel corso del contratto;	
g) stipulare una o più polizze assicurative per le responsabilità verso terzi,	
verso i prestatori di lavoro, da circolazione di autoveicoli, da inquinamento	
in quanto la gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è esercitata a	
completo rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena e esclusiva	
responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile. In particolare, il	
Gestore deve stipulare almeno le polizze assicurative riferite alle seguenti	
responsabilità:	
g.1) verso terzi (R.C.T.). La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni	
(capitale, interessi, spese) per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere	
civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni	
causati, nell'esecuzione del presente affidamento, a persone (siano esse o no	
addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da	
subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del	
Gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della	
polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro	
5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;	
g.2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni	
(capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o	
della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti,	
14	

verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente affidamento. La polizza	
deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle	
cose date in consegna e custodia al Gestore compresi quelli conseguenti a	
incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere	
inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;	
g.3) verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La polizza deve prevedere il	
risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal	
personale utilizzato nell'esecuzione del presente affidamento e essere estesa	
anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non	
essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del	
presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile	
verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00	
(cinque milioni/oo);	
g.4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni	
da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Gestore sia	
chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del presente affidamento. Ai	
fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono	
quelli conseguenti a	
contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o	
disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura.	
La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da	
subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del	
Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il	
massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve	
essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).	

3. Il Gestore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non	
coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere	
rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.	
ART. 9 – STRUTTURE PER IL RICOVERO MEZZI E	
ATTREZZATURE; CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	
1. Il Gestore al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto deve	
possedere tutti i mezzi per l'esecuzione dei servizi appaltati e idoneo	
ricovero. A tale scopo l'Amministrazione può mettere a disposizione lo	
spazio esterno alla Piattaforma ecologica e, qualora l'appaltatore non	
trovasse conveniente lo spazio dedicato al ricovero potrà su autorizzazione	
dell'Ente, eseguire le opere opportune a rendere l'area più protetta e idonea	
al rimessaggio dei mezzi.	
2. Sono a carico del gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per	
quanto concerne la manutenzione straordinaria saranno a carico del	
Comune (da verificare di concerto con il Gestore del servizio) del centro	
comunale di raccolta.	
3. Il gestore non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione,	
miglioria o addizione ai locali e aree messi a disposizione e alla loro	
destinazione d'uso o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	
scritto dell'Ente;	
4. Il gestore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni	
conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso dell'immobile e	
delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e	
manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c., in esse rientrano, per patto espresso,	
quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del	
16	

gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile dato in	
concessione, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le	
conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli	
infissi esterni ed interni	
ART. 10 – RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
1. Il Gestore deve consegnare al Comune:	
a) ogni tre mesi, una relazione sui costi della gestione dettagliati secondo le	
voci di spesa indicate nell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	
("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato	
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani");	
b) entro il 30 settembre di ogni anno:	
b.1) ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147	
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello	
Stato"), il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il	
predetto piano finanziario deve essere articolato come previsto dall'art. 8 del	
D.P.R. 158/1999;	
b.2) il programma degli investimenti con l'indicazione del cronoprogramma	
degli interventi e della richiesta di eventuali contributi pubblici;	
b.3) il piano previsionale annuale e triennale delle attività contenente il	
piano industriale, il piano economico finanziario di breve e medio periodo e	
il piano del fabbisogno di personale.	
ART. 11 – CORRISPETTIVO	
1. Il corrispettivo complessivo dell'affidamento per 60 mesi - pari a cinque	
anni di cui al precedente art. 3 - è di euro € 14.921.773,20 (euro quattordici-	
milioninovecentoventunomilasettecentosettantatre/20), oltre IVA, compresi	
17	

costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, pari ad €
26.000,00 (euro ventisemila/00), oltre IVA, come stimati nel DUVRI.
Tale corrispettivo contrattuale corrisponde ad un importo annuo di €
2.983.634,64 (euro/anno duemilioninovecentottantatremilaseicentotrenta-
quattro/64), oltre IVA, di cui €/anno 5.200 (euro/anno cinquemiladuecen-
to/oo) per costi finalizzati all'eliminazione dei rischi legati alle attività inter-
ferenti, come stimati nel DUVRI.
Come stabilito nell'art. 9 del "Documento Integrativo Prestazionale", al
quale si rimanda per ogni altro aspetto d'interesse, il canone mensile per lo
svolgimento dei servizi affidati è individuato nei seguenti importi:
1.1) CANONE MENSILE DI AVVIO DEL SERVIZIO
Esso avrà validità dal giorno di consegna dei servizi, così come esattamente
indicato nel precedente articolo 3, e fino alla data di avvio del servizio a
regime.
L'importo è pari ad € 273.565,84 (euro
duecentosettantatremilacinquecentosessantacinque/84), IVA inclusa.
Il servizio verrà svolto secondo le modalità di cui all'allegato "Documento
Integrativo Prestazionale".
1.2) CANONE MENSILE DEL SERVIZIO A REGIME
Esso avrà validità dal giorno di avvio del servizio a regime attestato da
apposito verbale.
L'importo è pari ad € 294.513,45 (euro
duecentonovantaquattromilacinquecentotredici/45), IVA inclusa.
L'aumento del canone suddetto sarà subordinato all'attivazione di tutti gli
obiettivi strategici e di miglioramento del servizio descritti nel piano

industriale, di seguito indicati e meglio descritti in successivi capitoli del	
presente documento:	
② Modifica al Calendario di Raccolta;	
② Modifica orario di Raccolta in modalità Notturna (perimetro individuato);	
② Passaggio a tariffa puntuale Ud (Utenza Domestica);	
② Campagna di sensibilizzazione/Informazione;	
② Potenziamento orario di apertura CCR (Centro di Raccolta Comunale);	
① Fornitura e Gestione di Foto-trappola;	
① Ritiro ingombranti domiciliare.	
2. Il canone annuo è da considerare al lordo delle spese relative al costo del	
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla	
contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali	
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più	
rappresentative sul piano nazionale, e degli oneri di sicurezza.	
3. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 gli oneri aziendali	
di sicurezza, dichiarati nell'allegato economico al Piano Industriale	
depositato dal Gestore, sono pari ad € 5.200,00 (euro	
cinquemiladuecento/00).	
4. Sono esclusi gli oneri di discarica che rimangono a carico del Comune di	
Genzano di Roma.	
5. I pagamenti verranno disposti previo accertamento delle prestazioni	
effettuate, in termini di qualità e quantità, rispetto a quanto previsto. In caso	
di singoli inadempimenti si provvederà a stralciare dal canone mensile,	
anche parzialmente, gli importi relativi agli inadempimenti stessi.	
6. In caso di ritardo dei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9	

ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal D. lgv.192/2012.	
7. Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente verificherà la	
regolarità del versamento dei contributi da parte della Gestore e degli	
eventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale verrà acquisito d'ufficio.	
8. Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto,	
dovranno essere intestate a: Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi	
n. 81, 00045 – Genzano di Roma (RM).	
9. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Gestore dovrà	
avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante	
bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei	
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente	
bancario, dedicato anche al presente affidamento, n. 000000359712 è	
intestato al Gestore presso Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani,	
Agenzia di Genzano di Roma , Largo G. Toniolo- cap 00045, A.B.I. 08951,	
C.A.B. 39130, IBAN IT77 I 08951 39130 000000359712	
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, il Gestore	
dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario	
sono:	
10.1) nome Mauro, cognome Midei, nato a Velletri (Rm) il.19/10/1963, c.f.	
MDIMRA63R19L719C;	
10.2) nome Antonella , cognome Orciuoli, nata a Albano Laziale (Rm), il	
19/08/1972, c.f. RCLNNL72M59A132Z	
11. Al Gestore verrà corrisposto, in aggiunta al corrispettivo dell'appalto	
come sopra determinato, quota parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei	
materiali recuperati ai consorzi di filiera laddove le predette erogazioni	
20	

fossero conseguenti alla classificazione dei rifiuti nella fascia o categoria di	
qualità più elevata rispetto a quella attuale, risultante da attestazione	
proveniente dagli Enti erogatori, per un importo pari al 50% della differenza	
tra la categoria di qualità più elevata e la categoria immediatamente	
inferiore. Sarà compito del Gestore operare al meglio la separazione e la	
purificazione per ottimizzare i ricavi. Il pagamento di tale premialità sarà	
effettuato solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione del	
contributo a favore del Comune.	
ART. 12 – CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI	
1. Il Gestore deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto	
disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla	
Legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e	
degli utenti).	
2. Il Gestore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei	
servizi.	
ART. 13 – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	
1. II Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.	
2. Tale monitoraggio riguarda:	
a) l'equilibrio economico finanziario della gestione;	
b) la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;	
c) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.	
3. Il Comune monitora costantemente, con la partecipazione delle	
Associazioni dei consumatori, il rispetto dei parametri qualitativi e	
quantitativi fissati nel contratto e nella carta della qualità dei servizi. Al	
monitoraggio possono contribuire anche i singoli cittadini attraverso	
momentaggio possono contribuire anene i singon cittaunii attraverso	
21	

osservazioni e proposte.	
4. Nel caso che le istanze sul rispetto dei predetti parametri contrattuali e	
sulla carta della qualità dei servizi siano presentate dai soggetti interessati	
direttamente al Gestore, il Gestore medesimo ne dà tempestiva notizia al	
Comune.	
6. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle determinazioni assunte dal Comune	
in esito all'attività di monitoraggio.	
ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
1. Nello svolgimento della propria attività, il personale incaricato dovrà	
comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità, sia nei	
confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a	
collaborare.	
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.	
62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei	
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo	
2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di	
Genzano di Roma, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18	
del 23.1.2014, il Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente	
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici,	
per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati	
al presente contratto - sono consegnati in copia contestualmente alla	
sottoscrizione e, comunque, sempre reperibili sul sito dell'Amministrazione.	
ART. 15 – VIGILANZA SUI SERVIZI	
1. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre e effettuare sopralluoghi,	
22	

verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi, ivi	
compresi la sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo	
obbligo della preventiva comunicazione e indicazione al Gestore	
dell'incaricato degli atti in questione.	
2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere svolti dal Comune con proprio	
personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati.	
ART. 16 – PENALITÀ	
1. Il Comune si riserva di applicare all'Affidataria le penalità previste dal	
Titolo V del <i>Documento Integrativo Prestazionale</i> , con particolare riguardo	
all'art. 36 le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e	
trascritte.	
2. Al Gestore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.	
3. La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore per	
iscritto, anche a mezzo telefax, con l'indicazione della penalità applicabile e	
con l'invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali	
giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il temine	
indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure	
respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del	
Comune. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il	
termine indicato, sarà applicata dal Comune la penale a carico del Gestore	
senza ulteriori comunicazioni.	
4. Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un	
termine congruo e perentorio al Gestore per l'adempimento degli obblighi	
contrattuali: tale termine sarà stabilito congiuntamente dal Direttore	
dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto	

conto	
della mole dei servizi da eseguire.	
5. Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, il Comune ha la	
facoltà di fare eseguire d'ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi	
necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle	
spese al Gestore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.	
6. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha	
l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata	
di riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti	
che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare	
svolgimento.	
7. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali	
di cui sopra in misura doppia.	
8. Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione	
d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede	
di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite	
escussione della polizza garanzia definitiva.	
9. Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate	
ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.	
10. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior	
danno provocato dall'inadempimento realizzato.	
11. Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre al Gestore anche per le	
irregolarità commesse dal proprio personale dipendente nonché per il	
comportamento indisciplinato nonché scorretto, nello svolgimento delle	
proprie mansioni, del suddetto personale dipendente (ad esempio, operatori	
24	

ecologici) nei confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente	
documentato.	
ART. 17 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	
1. Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, il	
Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi previsti, in	
particolare da quelli derivanti dal DUVRI e dal proprio DVR.	
2. I costi relativi alla sicurezza dovuti ai rischi specifici propri dell'attività e	
dei lavoratori, sono a carico del Gestore.	
3. Il Gestore deve adottare tutte le iniziative atte al riconoscimento dei	
lavoratori dipendenti di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal Contratto	
Collettivo Nazionale di Lavoro.	
4. Il gestore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni	
in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105	
del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 comma 28 Legge n. 248/06).	
ART. 18 – RECESSO CONTRATTUALE	
1. Il Comune potrà recedere dal Contratto nei seguenti casi (art. 38 del	
Documento Integrativo Prestazionale):	
a) qualora sia stato depositato contro il gestore un ricorso ai sensi della legge	
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;	
b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del Gestore siano	
condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro	
la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
antimafia;	
c) nelle ipotesi di recesso descritte nel presente articolo, il gestore avrà	
25	

diritto al pagamento da parte dell'Ente dei servizi effettivamente prestati	
fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le	
condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi	
ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in	
deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.	
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1. L'Amministrazione potrà avvalersi della risoluzione anche nei casi sotto	
Indicati (art. 38 del <i>Documento Integrativo Prestazionale</i>):	
a) mancata assunzione, da parte del Gestore, dei servizi previsti;	
b) venir meno da parte del Gestore dei requisiti minimi per lo svolgimento	
dei servizi affidati, come previsti dalla legge;	
c) gravi irregolarità o deficienze da parte del Gestore riscontrate nello	
svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare	
danni all'Ente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini	
prefissati dall'Ente nelle lettere di contestazione;	
d) impedimento da parte del Gestore, in qualsiasi modo, del potere di	
controllo dell'Ente;	
e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto	
dall'Ente relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del	
Gestore;	
f) sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza	
maggiore;	
g) qualora il Gestore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti	
Assicurativi, o colpevole di frode;	
h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte del	
n, per consiste totale o parmine dei contracto in subapparto da parte dei	
26	

Gestore a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel	
disciplinare;	
i) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte del Gestore,	
tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da	
arrecare danni all'Ente ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e	
contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal	
Comune o dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;	
j) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco	
indifferenziato da parte del Gestore;	
k) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del	
DUVRI da parte del Gestore;	
l) grave violazione degli obblighi facenti capo al Gestore per quanto previsto	
dal presente Contratto nella prosecuzione del servizio;	
m) raggiungimento da parte del Gestore del limite massimo complessivo	
delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;	
n) mancata osservanza, da parte dei propri dipendenti e collaboratori a	
qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013,	
n. 62, rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal	
codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito	
della trasparenza del Comune di Genzano di Roma;	
o) violazione dell'obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o	
autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che	
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione	
del rapporto.	

2. Qualora si verifichino i casi sopra citati, il Comune potrà esercitare il	
diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da	
comunicare con raccomandata A.R./PEC all'altra parte, indicando	
puntualmente l'inadempimento e concedendo un termine per	
l'adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari.	
3. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la	
parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio	
comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento	
contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.	
4. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il	
termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto	
di contestazione degli addebiti.	
5. Al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento	
dello scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di	
risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.	
6. Sia l'Ente sia il Gestore potranno richiedere la risoluzione del contratto in	
caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in	
conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art.	
1672 del codice civile.	
7. Si procede, inoltre, alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del	
Gestore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che	
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto	
legislativo 6.9.2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
passata in giudicato	
per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di	
20	

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per	
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi il	
Responsabile del procedimento propone all'Ente , in relazione allo stato	
dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle	
finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.	
8. In caso di risoluzione del contratto o di revoca del servizio, il Gestore sarà	
tenuto, su espressa volontà comunale, a continuare la gestione, alle	
medesime condizioni in essere al momento della determinazione comunale,	
per un periodo massimo di mesi sei.	
9. Si ribadisce, infine, che il Comune si riserva la facoltà di recedere	
anticipatamente dal contratto e senza che il Gestore possa pretendere e	
richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o	
danni, nel momento in cui l'A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai	
sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente e	
successiva normativa attuativa regionale, il Gestore Unico per l'eventuale	
subentro nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto. Resta salva	
la facoltà dell'A.T.O nel subentrare al Comune per la prosecuzione del	
contratto.	
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE	
DEI CREDITI - SUBAPPALTO	
1. Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente	
contratto. Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di	
economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività	
o servizi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di	
appalti, mediante l'istituto del subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs.	
	1

50/2016.	
2. L'affidamento di attività o specifici servizi è ammesso solo in caso di	
analitica dimostrazione di convenienza da parte del Gestore e previa	
consultazione delle organizzazioni sindacali aziendali.	
3. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata	
dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.	
ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia	
fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,	
mediante "polizza assicurativa" numero 01.000058269 in data 07/07/2022,	
rilasciata dalla società "SC2 SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e	
Cauzioni", con sede in Milano Via San Gregorio n. 29, per l'importo di €	
596.870,92 (cinquecentonovantaseimilaottocentosettanta/92), pari al 4.%	
dell'importo complessivo del presente contratto, usufruendo dei benefici di	
cui all'art. 93, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, ovvero	
dimezzamento al 5% per possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015, più	
ulteriore ribasso per possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e	
UNI ISO 45001:2018.	
2. La garanzia dovrà essere integrata in caso di aumento del canone	
contrattuale e ogni volta che il Comune dovesse procedere alla sua	
escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
3. La garanzia è valida fino all'emissione delle verifiche di conformità o,	
comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione	
del servizio risultante dall'apposito verbale.	
30	
)U	I .

4. Tale garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.	
ART. 22 - CONTENZIOSO	
1. Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull'interpretazione e	
sull'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di	
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, escludendo fin d'ora qualsiasi	
intervento di arbitrato. Il Foro competente per qualsiasi controversia	
derivante dal presente contratto è quello di Velletri (RM).	
ART. 23 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIA	
1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'Affidataria elegge il	
proprio domicilio in Genzano di Roma, Via Italo Belardi n. 81, nella sede	
dell'Amministrazione Comunale.	
ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	
1. Tutte le eventuali spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto	
e conseguenti anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di	
bollo, di segreteria, di scritturazione, di quietanze e diritti fissi) sono a totale	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.	
carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se	
carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta.	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta.	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta. ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta. ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO 1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto,	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta. ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO 1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta. ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO 1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. 2. Le Parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia	

3. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa	
rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo	
riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al	
D. Lgs. n. 50/2016 e relativi decreti attuativi, al D.P.R. n. 207/2010 per la	
parte ancora vigente, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC,	
alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali	
vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze	
comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal Responsabile del	
procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.	
4. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, al Documento Integrativo	
Prestazionale, al D.U.V.R.I. ed agli ulteriori allegati contrattuali che -	
sottoscritti dalle Parti - risultano depositati in atti presso gli Uffici comunali	
ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte	
integrante e sostanziale del presente contratto.	
5. Considerata la complessità dei servizi resi, le Parti concordano nella	
necessità di incontrarsi a breve, e comunque entro i prossimi quattro mesi,	
per concordare gli aggiornamenti al D.U.V.R.I. e al Documento Integrativo	
Prestazionale che dovessero reputarsi necessari, nonché per definire	
l'effettiva data di avvio del servizio a regime.	
6. In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno	
atto che i dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono finalizzati	
all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico.	
Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione in	
qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro	
comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene	
The public of bodgett private viene	
A -	1

effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di	
legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può	
esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di	
privacy.	
7. Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. La	
sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima	
data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare	
sia in luoghi che in momenti diversi. Le Parti si danno reciprocamente atto,	
pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà	
apposta, da ultimo, la firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo	
1326, comma 1, del codice civile.	
7. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile, le	
parti dichiarano di accettare espressamente le condizioni contenute nel	
presente atto ed, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,	
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.	
Il DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
Arch. Annunziata Lanzillotta (f.to digitalmente)	
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.	
Sig. Mauro Midei (f.to digitalmente)	